

Decreto federale sull'involucro finanziario per il promovimento del trasporto combinato

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999¹,
decreta:

Art. 1

Per il promovimento del trasporto combinato, è autorizzato un involucro finanziario di 2850 milioni di franchi al massimo per gli anni 2000-2010.

Art. 2

Il presente decreto non è di obbligatorietà generale e non sottostà al referendum.

1401

¹ FF 1999 5092